

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

*Giustizia ambientale e confessioni religiose**

Environmental justice and religious denominations

MARIA D'ARIENZO

RIASSUNTO

Il contributo affronta il tema dell'effettività dei diritti umani in ambito ambientale alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento alla sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025, e approfondisce il ruolo delle confessioni religiose quali attori emergenti nei processi di costruzione della giustizia climatica e di una democrazia ambientale partecipativa. Attraverso pratiche di advocacy, sensibilizzazione e cooperazione con le istituzioni pubbliche, le confessioni religiose contribuiscono alla definizione di modelli di governance fondati sulla partecipazione, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, anche nell'interesse delle future generazioni.

PAROLE CHIAVE

Diritti umani; tutela dell'ambiente; confessioni religiose

ABSTRACT

The contribution addresses the issue of the effectiveness of human rights in the environmental field in light of the most recent developments in the case law of the European Court of Human Rights, with particular reference to the judgment Cannavacciuolo and Others v. Italy of 30 January 2025, and explores the role of religious denominations as emerging actors in the processes of building climate justice and a participatory environmental democracy. Through practices of advocacy, awareness-raising, and cooperation with public institutions, religious denominations contribute to the development of governance models based on participation, collaboration, and shared responsibility for the protection of natural ecosystems, also in the interest of future generations.

KEYWORDS

Human rights; environmental protection; religious denominations

SOMMARIO: 1. *Dritti umani e questione ambientale* – 2. *Il diritto all'ambiente sano come diritto umano* – 3. *Il ruolo delle confessioni religiose nell'affermazione dei principi della giustizia ambientale* – 4. *L'esigibilità dei diritti ambientali nella più recente giurisprudenza della CEDU. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025* – 5. *Confessioni religiose e democrazia ambientale. Considerazioni conclusive.*

* Contributo destinato alla pubblicazione negli atti del Convegno "Dialoghi su società, ambiente e giustizia. Spazi di approfondimento per un futuro accogliente", a cura della Cattedra dell'accoglienza.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

1. *Diritti umani e questione ambientale*

Il nucleo essenziale del costituzionalismo moderno si rinviene, come noto, nell'enunciazione di un catalogo di diritti e nella garanzia della loro tutela.

Nonostante le resistenze emerse negli ultimi anni rispetto all'ampliamento dei diritti umani¹ e le difficoltà riscontrate nel relativo processo di universalizzazione², sono state enucleate, alla luce dei più recenti sviluppi del diritto internazionale, quattro generazioni di diritti umani³.

Tale ricostruzione sistematica assume una portata meramente convenzionale in considerazione dell'eterogeneità dei diritti che vengono ricondotti all'interno di una stessa categoria. In particolare, nella quarta generazione dei diritti umani confluiscono tutti i cc.dd. "nuovi diritti"⁴, tra cui il diritto all'autodeterminazione dei popoli, il diritto alla pace, il diritto all'equa distribuzione delle risorse naturali e delle conquiste scientifico-tecnologiche, il diritto alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, il diritto alla tutela del consumatore, all'integrità genetica e alla lotta alle manipolazioni biologiche, la cui protezione, come evidente, pone rilevanti implicazioni etiche⁵.

L'elencazione dei diritti umani di quarta generazione, lungi dall'assumere carattere di definitività, si configura come una categoria aperta e dinamica, idonea a recepire la naturale forza

¹ Cfr. FRANCESCO RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 321-362, in cui si evidenzia il rischio che l'arricchimento del catalogo dei diritti possa ridursi a un gioco "a somma zero" nel quale, ogni ulteriore ampliamento, ferme restando, nel breve periodo, le capacità espansive del sistema economico, comporti una tendenziale diminuzione in altra parte del sistema politico.

Il passaggio dalla categoria dei diritti fondamentali a quella di "diritto umano" costituisce il risultato di un processo in cui, come evidenziato da Bobbio, «i diritti del cittadino si saranno trasformati, realmente, positivamente, in diritti dell'uomo. O, almeno, saranno i diritti del cittadino di quella città che non possiede frontiere, perché racchiude tutta l'umanità: o, in altre parole, saranno i diritti dell'uomo come diritti del cittadino del mondo». Cfr. NORBERTO BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014, p. 24.

² Rispetto all'affermazione del carattere universale dei diritti umani promulgati nelle Dichiarazioni internazionali - ovvero della loro capacità di esprimere interessi, valori, bisogni condivisi da tutti - va rilevato che non sono mancate, negli ultimi anni, rivendicazioni di diritti alternativi, come i cosiddetti valori asiatici, più socializzanti e meno individualistici di quelli occidentali, o come quelli africani, in cui l'aspetto comunitario assume un rilievo maggiore rispetto a quello che riveste nelle società occidentali, caratterizzate, almeno sul piano culturale, dalla prevalenza degli individui e dei loro diritti.

³ Secondo la ricostruzione operata da Norberto Bobbio e Martinez De Pison alla prima generazione sono assegnati i diritti civili o diritti di libertà, quali il diritto alla vita, alla sicurezza, alla proprietà privata, alla libertà religiosa, di opinione, di riunione e di associazione. La seconda generazione comprende i diritti politici, tra cui la partecipazione alla vita pubblica, la creazione di partiti e movimenti politici e l'elettorato attivo e passivo. Alla terza generazione di diritti umani sono ricondotti, invece, i diritti sociali, quali il diritto al lavoro, all'equa remunerazione, alla previdenza e all'assistenza sociale. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., nonché JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, *Derechos humanos: historia, fundamento y realidad*, Egido, Zaragoza, 1997.

⁴ I "nuovi diritti" sono ricondotti alla terza categoria dei diritti umani nelle ricostruzioni di THOMAS H. MARSHALL, *Citizenship and Social Class*, 1950, trad. *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di SANDRO MEZZADRA, Laterza, Bari, 2002, p. 29 ss., e KAREL VASAK, *A 30-year Struggle*, in *The UNESCO Courier*, 9, 1977, p. 11 ss.

⁵ Cfr. LORENZO CHIEFFI, *I limiti dell'ingegneria genetica: il ruolo del giurista*, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 1, 1994.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

espansiva di tali diritti a prescindere dalla loro espressa positivizzazione normativa⁶. Essi costituiscono, infatti, nuovi diritti sociali⁷ le cui rafforzate esigenze di protezione - tali da richiederne la riconducibilità alla categoria dei diritti umani – sono strettamente connesse a due fattori. Da un lato, alla loro natura e prospettiva intergenerazionale, in quanto la *ratio* della loro tutela si rinviene nell'esigenza di impedire che le generazioni future ereditino problemi insoluti o, ancor peggio, insolubili. Dall'altro, alla crisi degli Stati nazionali rispetto alla dimensione globale delle minacce ai diritti umani, come nel caso del fenomeno dell'inquinamento planetario⁸.

In tal senso, l'iscrizione dei diritti ambientali tra i diritti umani di quarta generazione, quale presupposto per l'effettivo godimento del diritto alla vita e alla salute⁹, diviene funzionale alla incorporazione, nei diversi sistemi giuridici, dei principi della equità intergenerazionale¹⁰, della giustizia ambientale e dello sviluppo sostenibile.

2. *Il diritto all'ambiente sano come diritto umano*

Il contrasto alla crisi ecologica globale ha richiesto, da un lato, l'adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; dall'altro, l'implementazione di politiche dirette a fronteggiare i cambiamenti climatici in atto¹¹ e a ridurre le diseguglianze con cui si manifestano,

⁶ Cfr. FEDERICA FOSCHINI, *I diritti di quarta generazione. Il decreto "Salva Alcoa": un esempio di diritto fluido*, in MARCO COSSUTTA (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2012, pp. 93-112, specialmente p. 95 ss. In ambito nazionale la tematica ha ricevuto ampia discussione a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. In argomento cfr. LORENZO CHIEFFI (a cura di), *I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali*, Cedam, Padova, 1999.

⁷ I diritti sociali implicano obblighi di prestazione non solo da parte dello Stato, ma anche da parte di soggetti privati. Se i diritti civili, tipici della tradizione liberale, nascono inizialmente come diritto a non subire ingerenze per poi espandersi come pretese giuridicamente tutelate in grado imporsi anche positivamente *erga omnes*, compresi lo Stato ed i privati, i diritti sociali, diversamente, dipendono, per la loro concreta attuazione, dalle risorse disponibili e da scelte economiche e politiche.

Proprio i diritti sociali mettono, dunque, in crisi il rapporto con la esigibilità dei diritti umani, in quanto, differenza dei diritti civili non sono sempre giustiziabili, ossia non è sempre possibile renderli effettivi, sebbene la loro proclamazione nelle Carte costituzionali conferisca ad essi un carattere fortemente condizionante nei confronti delle politiche dei governi. In argomento cfr. VINCENZO FERRARI, *Giustizia e diritti umani: osservazioni sociologico-giuridiche*, Franco Angeli, Milano, 1997. Vedasi, inoltre, PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, voce *Diritti Sociali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1960, p. 759 ss.

Propone una categoria dei diritti umani di quinta generazione - rivolti all'amore e alla pace - MAJID TEHRARIAN, *Rethinking Civilization: resolving conflict in the human family*, Routledge, New York, 2007.

⁸ Sul concetto di "antropocene", quale epoca geologica caratterizzata dal condizionamento su scala globale e locale delle caratteristiche fisiche, biologiche e chimiche del pianeta per effetto dell'azione umana, cfr. PAUL JOZEF CRUTZEN, EUGENE FILMORE STOERMER, *The "Anthropocene"*, in *Global Change Newsletter*, 17 (2000). Nella letteratura italiana sul tema cfr., da ultimo, PAOLO MISSIROLI, *Teoria critica dell'antropocene. Vivere dopo la Terra, vivere nella Terra*, Mimesis, Milano, 2022.

⁹ Cfr. LORENZO CHIEFFI (a cura di), *Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico*, Giappichelli, Torino, 2003.

¹⁰ Cfr. SIMONA FANNI, *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, pp. 203-223.

¹¹ Cfr. GIOVANNI MARIA CARUSO, EMANUELE GUARNA ASSANTI, *Il diritto al clima e la c.d. climate change litigation: prospettive, strumenti e limiti nella tutela degli interessi adespoti*, in *La cittadinanza europea*, 1, 2025, pp. 5-32, specialmente p. 7.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

nelle diverse aree del pianeta, i loro effetti, come dimostra l'esperienza delle migrazioni generate da fattori ambientali e dalla distruzione degli ecosistemi naturali.

L'interconnessione tra le questioni ambientali e l'effettività dell'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce il nucleo essenziale del principio di "giustizia climatica"¹², finalizzato a mitigare l'impatto della crisi ecologica sulle comunità più vulnerabili.

Già a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 il diritto all'ambiente sano è stato proclamato come diritto umano¹³. La sua effettiva esigibilità ha risentito, tuttavia, della persistente tensione tra le esigenze di tutela ambientale e gli obiettivi di sviluppo economico, presente soprattutto in quegli Stati che hanno sperimentato intensi processi di crescita economica e che hanno percepito i parametri di riduzione dell'impatto ambientale delle proprie produzioni industriali come un potenziale freno al conseguimento dei livelli di sviluppo e di benessere auspicati. Inoltre, le norme del diritto internazionale sul clima che impegnano gli Stati e le organizzazioni pubbliche sono risultate frequentemente prive di strumenti idonei a garantirne l'effettiva applicazione, in assenza di meccanismi sanzionatori capaci di assicurarne l'osservanza. Ne ha costituito una riprova evidente l'Accordo di Parigi sul clima del 2015¹⁴, in cui si è «abbandonato l'approccio autoritativo, c.d. *top-down*, per adottare un approccio c.d. *bottom-up*, ovvero rimesso alle volontà degli stati membri della Conferenza delle parti (COP)¹⁵».

Una svolta nell'evoluzione della tutela giuridica dell'ambiente si è registrata nel sistema regionale americano con l'Opinione consultiva C-23/17 della *Corte interamericana dei diritti umani* del 15 novembre 2017, in cui è stato riconosciuto all'ambiente una valenza autonoma quale bene giuridico meritevole di tutela in sé, e non esclusivamente in funzione antropocentrica, ossia quale presupposto del godimento dei diritti fondamentali dell'uomo. La Corte ha infatti affermato l'obbligo degli Stati di prevenire i danni ecologici anche in presenza di pregiudizi ambientali transfrontalieri, ponendo particolare enfasi sul rispetto degli obblighi procedurali, tra cui il dovere di regolamentare e controllare le attività potenzialmente lesive degli ecosistemi naturali, di effettuare valutazioni di impatto ambientale e di garantire l'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica e agli strumenti di tutela giurisdizionale. In attuazione dei principi di giustizia climatica, la Corte ha, inoltre, sottolineato l'importanza di garantire, mediante l'adeguamento degli ordinamenti statuali agli standard internazionali, l'effettiva tutela dei diritti collettivi delle popolazioni indigene, quali gruppi vulnerabili particolarmente esposti agli effetti del degrado ambientale e del cambiamento climatico¹⁶.

¹² Cfr. JASON W. MOORE, GENNARO AVALLONE, *Oltre la giustizia climatica: verso un'ecologia della rivoluzione*, Ombre corte, Verona, 2024.

¹³ ONU, *Declaration of the United Nation Conference on Human Environment*, Stoccolma, 5-16 giugno 1972, consultabile all'indirizzo <https://docs.un.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1>.

¹⁴ ONU, *Paris Agreement*, Parigi, 12 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

¹⁵ Cfr. GIOVANNI MARIA CARUSO, EMANUELE GUARNA ASSANTI, *Il diritto al clima e la c.d. climate change litigation: prospettive, strumenti e limiti nella tutela degli interessi adespoti*, cit., p. 9.

¹⁶ In argomento cfr. TULLIO SCOVAZZI, *La Corte interamericana dei diritti umani svolge una trattazione sistematica del diritto umano a un ambiente sano*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1, 2019, pp. 713-716.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

L’Opinione consultiva della *Corte interamericana dei diritti umani* ha costituito la base per la Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU n. 76 del 28 luglio 2022¹⁷ sul “diritto a un ambiente pulito, salubre e sostenibile” come diritto umano.

Tale *Risoluzione* assume un rilievo significativo nel processo di progressivo consolidamento della tutela dell’ambiente nel sistema multilaterale dei diritti umani. Essa rappresenta, infatti, un passaggio chiave nell’individuazione di obblighi di protezione ambientale, in capo agli Stati, derivanti direttamente dagli impegni vincolanti assunti per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e non più indirettamente dalle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. In tal modo, è rafforzato il nesso concettuale e giuridico tra degrado ambientale e violazione dei diritti umani attraverso una lettura evolutiva delle fonti internazionali e l’emersione di standard comuni, destinati a influenzare la formazione del diritto internazionale, convenzionale e consuetudinario, e a rendere effettiva la giustiziabilità delle istanze ambientali nel quadro della loro integrazione nei sistemi di tutela dei diritti umani.

Sempre nel 2022, anche nell’ordinamento italiano la protezione dell’ambiente è stata ricondotta all’ambito della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, e in particolare delle generazioni future, con la Legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 che ha modificato l’art. 9 della Costituzione, il cui nuovo secondo comma prevede che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”¹⁸.

Al riguardo va rilevato che l’utilizzo nella disposizione costituzionale della triade “ambiente-biodiversità-ecosistemi” costituisce la trasposizione sul piano giuridico di quell’approccio sistemico allo studio delle questioni ecologiche che contraddistingue altre branche del sapere scientifico, e in particolare le scienze naturali. In tal modo, come è stato rilevato, «la tutela della natura diventa principio fondamentale a sé stante, e come tale non bilanciabile in nome di altri diritti»¹⁹.

La modifica dell’art. 9 Cost. costituisce per l’ordinamento italiano un tassello decisivo per il potenziamento degli strumenti normativi e giurisdizionali deputati alla tutela degli ecosistemi naturali.

3. *Il ruolo delle confessioni religiose nell’affermazione dei principi della giustizia ambientale*

¹⁷ UNITED NATION GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 76/300. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc. A/RES/76/300, 1 August 2022, par. 1. La Risoluzione è seguita alla n. 48/13 dell’8 ottobre 2021, con cui il *Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite* ha parimenti riconosciuto il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile. In argomento cfr. DOMENICO PAUCIUOLO, *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite*, in *Rivista di diritto internazionale*, 4, 2022, pp. 1118-1125.

¹⁸ La modifica costituzionale ha portato a compimento quel processo che era stato avviato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5172 del 1979. La pronuncia, attraverso un’interpretazione estensiva degli artt. 2 e 32 Cost., aveva identificato il diritto alla salute anche come diritto all’ambiente salubre, la cui protezione è assimilata a quella propria dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana. La pronuncia ha rappresentato uno dei primi riconoscimenti del diritto all’ambiente come diritto soggettivo, tutelabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla titolarità in capo all’attore di un diritto di proprietà o di altro diritto reale.

¹⁹ Cfr. MARGHERITA PAOLA POTO, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022, pp. 1057-1064, specialmente p. 1160.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

Nella *Risoluzione* n. 76 del 28 luglio 2022 l'Assemblea generale dell'ONU fa espresso riferimento al ruolo che assume, rispetto alla tutela dell'ambiente, la cooperazione tra istituzioni pubbliche e private²⁰, con specifico riguardo alle imprese²¹ e alle altre realtà della società civile, in particolare dei movimenti ambientalisti.

Tra gli attori sociali impegnati nel contrasto alla crisi climatica assume peculiare rilievo il contributo delle confessioni religiose²², le quali, negli ultimi anni, hanno assunto un rilevante ruolo nella difesa dei diritti ambientali²³. Esse, infatti, hanno promosso attività di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche ecologiche, hanno partecipato attivamente a campagne per la giustizia sociale, come il movimento *Laudato Si'* ispirato all'Enciclica di Papa Francesco, e sono intervenute direttamente nelle attività di protezione degli ecosistemi naturali e nell'implementazione di forme di sviluppo sostenibile²⁴.

Il loro coinvolgimento nei processi di mediazione e di pacificazione ha contribuito a definire criteri e buone prassi per una gestione prudente delle risorse idriche²⁵, per un'estrazione mineraria rispettosa dell'ambiente e dei lavoratori²⁶, per la riduzione dell'impatto ecologico dei pellegrinaggi e del turismo religioso²⁷, per favorire una trasformazione dei sistemi produttivi in chiave eco-

²⁰ Cfr. VALENTINA GRADO, *Il diritto umano universale a un ambiente sano: recenti (e futuri) sviluppi*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 225-252.

²¹ La *Risoluzione*, infatti, nel richiamare al rispetto degli impegni assunti negli accordi internazionali, invita gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese e le altre parti interessate ad adottare politiche eco-sostenibili, a migliorare la cooperazione internazionale e a continuare a condividere le buone prassi per intensificare gli sforzi diretti a garantire un ambiente salubre per tutti.

²² Cfr. KARL GOLSER, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, EDB, Bologna, 1995; MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013; FRANCESCO SORVILLO, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in AA.VV., *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di Antonio Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 107-113.

²³ In ambito cattolico, in particolare a partire dai pontificati di Giovanni XXIII e di Paolo VI, la progressiva valorizzazione dei principi della dottrina sociale della Chiesa si è tradotta nell'affermazione dell'esigenza di una gestione responsabile e prudente delle risorse naturali, con specifica attenzione a quelle non rinnovabili. Tale percorso trova un punto di approdo significativo nel n. 51 dell'Enciclica *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI, nella quale viene esplicitamente affermata una responsabilità diretta della Chiesa in ordine alla custodia del creato e, in particolare, alla tutela della terra, dell'aria e dell'acqua, definiti «doni della creazione appartenenti a tutti».

²⁴ Cfr. ILARIA ZUANAZZI, LUCA BATTAGLINI (a cura di), *Religioni e sviluppo sostenibile*, Academia Università Press, Torino, 2021.

²⁵ Con riferimento all'elaborazione di regole volte a promuovere un uso sostenibile e un'equa distribuzione delle risorse idriche, le religioni offrono molteplici e significativi spunti di riflessione, potendo contribuire all'individuazione di modelli di gestione capaci di oltrepassare la dimensione prevalentemente locale che caratterizza, nella prassi, le politiche di efficientamento idrico. In argomento cfr. MARIA D'ARIENZO, *Sviluppo sostenibile e protezione delle risorse acquatiche nella Lettera Enciclica Laudato Si'*, in MAURO SPOTORNO, DANIELA TARANTINO (a cura di), *Water resource and environmental sustainability. The contribution of religious laws*, PM edizioni, Varazze, 2023, pp. 21-31; FABIO BALSAMO, *Religious laws and water footprint reduction*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, pp. 211-225.

²⁶ Sul tema, si rinvia al documento del Dipartimento Giustizia e Solidarietà del Consiglio episcopale latinoamericano, *Le industrie estrattive e la missione della Chiesa*, in *Il Regno - Documenti*, 1-2012, pp. 46-51.

²⁷ Cfr. CATERINA GAGLIARDI, *Luoghi di culto, innovazione tecnologica e sostenibilità nella pianificazione dello spazio urbano*, in ISLL, *Papers. Dossier "Narrazioni degli spazi urbani: attori, luoghi, rappresentazioni. Una prospettiva di law and humanities"*, Atti del X Convegno Nazionale della ISLL - Università degli Studi "Federico II" di Napoli, 28-29 settembre 2023, 2025, pp. 108-114.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze nel godimento dei diritti, al fine di realizzare società giuste e inclusive, come tracciato dall'*Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile*.

Per affrontare queste sfide, le confessioni religiose hanno avviato un dialogo costante con le istituzioni pubbliche, statali e sovranazionali, per l'attivazione di corridoi umanitari in grado di offrire una migliore protezione per i migranti più vulnerabili, come donne e minori²⁸, spesso costretti ad abbandonare le proprie terre, come sottolineato anche da Papa Francesco, a causa dei processi di progressiva desertificazione che sono alla base del fenomeno delle “migrazioni climatiche”²⁹.

In tale prospettiva, anche in ambito nazionale, ha assunto un particolare rilievo l'impegno profuso dalle Diocesi campane per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle “eco-mafie” dedite alle attività di stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi³⁰. In particolare, il coinvolgimento dei Vescovi cattolici si è rivelato di grande utilità per sostenere l'azione dei comitati civici costituiti per denunciare i crimini ambientali e per richiedere la bonifica dei territori. Le sollecitazioni della cittadinanza, delle associazioni ambientaliste e degli enti religiosi sono state in parte soddisfatte con l'emanazione del decreto legge 3 dicembre 2013, n. 136 (cd. decreto legge “Terra dei Fuochi”), convertito con modifiche dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, che ha previsto l'avvio di procedure di mappatura dei terreni, di accertamento dell'esistenza di eventuali effetti contaminanti e di bonifica dei siti (art. 1), allo scopo di rivitalizzare anche dal punto di vista economico i territori (art. 2).

4. *L'esigibilità dei diritti ambientali nella più recente giurisprudenza della CEDU. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025*

Sull'emergenza ambientale legata all'illecito trattamento di rifiuti pericolosi in Campania è intervenuta la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 gennaio 2025

²⁸ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290.

²⁹ Cfr. FRANCESCO, *Lettera Enciclica Laudato Si' sulla cura della casa comune*, 24 May 2015, in AAS 107, 9 (2015), pp. 847-945, specialmente n. 25, in cui sottolinea che «I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema, come l'agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa».

³⁰ Cfr. FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 348-365.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

*Cannavacciuolo e altri contro Italia*³¹ che ha accolto le vertenze promosse da cittadini e comitati per denunciare gli effetti pregiudizievoli sulla loro salute prodotti dai roghi tossici e dalle ulteriori forme di inquinamento aereo e terrestre derivanti da attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali

Nella pronuncia la Corte ha ribadito che la mancata adozione di interventi degli enti territoriali contro l'inquinamento costituisce una violazione del diritto umano alla vita. Anche se non è menzionato tra i diritti riconosciuti dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), la tutela dell'ambiente viene riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo come un valore da porre alla base della salvaguardia dei diritti fondamentali, e in particolare del diritto alla vita (art. 2), il quale presuppone il corretto adempimento del dovere delle autorità pubbliche di informare esaurientemente le persone che vivono in aree interessate dall'inquinamento delle reali condizioni ambientali, affinché possano essere in grado di valutare consapevolmente i rischi per la loro salute³².

Proprio con l'obiettivo di garantire l'esigibilità e la giustiziabilità del diritto alla vita minacciato dall'inquinamento ambientale, la CEDU ha imposto all'Italia di adottare, entro due anni, «una strategia globale per affrontare la situazione, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e una piattaforma di informazione pubblica» e si è altresì riservata di effettuare una successiva valutazione dei danni subiti dai ricorrenti in base al comportamento delle autorità governative circa gli strumenti individuati per supplire alle carenze segnalate e le misure correttive raccomandate.

Con la pronuncia *Cannavacciuolo e altri c. Italia* la CEDU, in definitiva, contribuisce a delineare un modello di tutela sostanziale dei diritti umani ambientali fondato su obblighi positivi di trasparenza e di responsabilità pubblica. La pronuncia segna, pertanto, un passaggio significativo nel processo di progressiva giuridificazione della protezione ambientale nel sistema del Consiglio d'Europa, confermando che l'inerzia statale di fronte a fenomeni di inquinamento grave e protratto nel tempo costituisce una violazione dei diritti umani, la cui tutela effettiva impone l'adozione di misure concrete, verificabili e suscettibili di controllo giurisdizionale.

5. *Confessioni religiose e democrazia ambientale. Considerazioni conclusive*

Già la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, riconosceva espressamente il diritto all'accesso alle informazioni ambientali, ai processi decisionali e alla giustizia in materia ambientale, ritenendoli basilari «per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere» (art. 1). Da tale disposizione emerge chiaramente che

³¹ Per una prima valutazione della pronuncia della CEDU cfr. FRANCESCO DE SANTIS DI NICOLA (a cura di), *CEDU e "Terra dei fuochi". A proposito della sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025. Vedasi, inoltre, LORENZO ACCONCIAMESSA, *Corte europea e "Terra dei fuochi": la tutela pratica ed effettiva del diritto alla vita in caso di esposizione a fonti di inquinamento*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2025, pp. 343-371; ROBERTA GRECO, *La sentenza Cannavacciuolo nel Quadro della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia ambientale: profili controversi*, ivi, pp. 373-392.

³² Precisamente, la CEDU ha affermato che «lo Stato italiano non ha risposto alla gravità della situazione con la diligenza e la rapidità richieste, nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni».

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

la necessità di permettere un pieno sviluppo della persona umana attraverso la tutela dell'ambiente naturale costituisce il fondamento della politica di ampliamento dei soggetti investiti del potere di monitorare la tutela dei diritti ambientali e, come tali, legittimati a intervenire nel “governo partecipato” dell'ambiente.

La sentenza CEDU *Cannavaciolo e altri c. Italia* del 2025 segna un passo decisivo nel consolidamento dei principi di “democrazia ambientale” affermati dalla Convenzione di Aarhus attraverso il riconoscimento della legittimazione processuale attiva delle associazioni - e non soltanto delle associazioni ambientaliste³³ - nell'accesso agli strumenti giurisdizionali deputati alla protezione degli ecosistemi naturali³⁴.

In tale ambito un ruolo significativo può essere riconosciuto anche alle confessioni religiose rispetto al monitoraggio delle attività a forte impatto ambientale mediante l'esercizio del diritto di accesso alle relative informazioni. In tale prospettiva, il contributo delle confessioni religiose si inserisce coerentemente in una visione pluralistica e inclusiva della *governance* del territorio, aperta alla collaborazione, accanto agli attori istituzionali, anche delle realtà società civile impegnate nella salvaguardia dei beni ambientali comuni.

Le organizzazioni confessionali, in virtù della loro capillare diffusione sui territori, della loro capacità di mobilitazione delle comunità di riferimento e dell'elaborazione di principi valoriali orientati alla responsabilità intergenerazionale e alla salvaguardia degli ambienti naturali, possono contribuire in modo decisivo non solo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche all'esercizio concreto dei diritti procedurali riconosciuti in ambito ambientale. In particolare,

³³ Cfr. ELENA FASOLI, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2012, pp. 331- 353, la quale già rilevava che le limitazioni frapposte dalle normative italiane all'accesso alla giustizia ambientale delle associazioni non risultava conforme agli obblighi convenzionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Aarhus.

La disciplina legislativa in materia di accesso alla giustizia ambientale si rinvia nel combinato disposto degli artt. 13, primo comma, e 18, quinto comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in forza del quale alle associazioni di protezione ambientale è riconosciuta la legittimazione a intervenire nei giudizi per danno ambientale, nonché a proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi. Tale legittimazione è subordinata all'individuazione delle associazioni mediante decreto del Ministro dell'ambiente, sulla base di requisiti quali la diffusione territoriale a livello nazionale (o quantomeno in almeno cinque regioni), il perseguimento di finalità statutarie di tutela ambientale, la democraticità delle strutture associative, nonché la continuità e la rilevanza dell'attività svolta.

La normativa in esame continua tuttavia a sollevare rilevanti questioni interpretative in dottrina e in giurisprudenza, le quali risultano tuttora divise tra un orientamento di carattere restrittivo, volto a circoscrivere la legittimazione processuale attiva alle sole associazioni formalmente riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986, e un diverso orientamento, di segno più estensivo, secondo cui l'art. 13, primo comma, si limiterebbe a introdurre un titolo ulteriore di legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti illegittimi, senza per ciò stesso escludere o comprimere i criteri di legittimazione già elaborati dalla giurisprudenza anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. Cfr. MICHELE AINIS, *Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associazioni ambientaliste*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2, 1995, pp. 217-239.

³⁴ Cfr. FABIO BALSAMO, *Religioni ed ambiente: il contributo delle confessioni religiose alla costruzione di una “democrazia ambientale”*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, pp. 65-103, specialmente pp. 95-96, in cui si rileva che l'art. 3 del D. Lgs. 195/2005 prescrive che «l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse». Tale «legittimazione “atitolata” e soggettivamente “indiscriminata” consente di configurare anche una legittimazione attiva degli enti religiosi e degli Uffici diocesani per la Salvaguardia del Creato in ordine all'accesso alle informazioni ambientali.

Pubblicato online il 20 maggio 2025.

l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione ai relativi processi decisionali rappresentano strumenti attraverso i quali le realtà confessionali possono svolgere una funzione di controllo diffuso, rafforzando la trasparenza dell'azione pubblica e favorendo una più efficace attuazione degli obblighi di tutela ambientale.

In questo senso, la partecipazione attiva degli attori confessionali al monitoraggio e alla tutela degli ecosistemi naturali contribuisce ad ampliare e arricchire significativamente il perimetro della democrazia ambientale, consolidando un modello di tutela fondato sulla corresponsabilità, sulla partecipazione e sulla condivisione di valori orientati alla protezione dell'ambiente quale presupposto essenziale per il pieno sviluppo della persona umana e per la salvaguardia dei diritti delle generazioni future.

 diritto & religio